



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 34

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
19 settembre 2022**



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>I849 – BANCOMAT - PRELIEVI CONTANTI</b>	
<i>Provvedimento n. 30294</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
<b>C12471 - ZURICH INSURANCE COMPANY/RAMO DI AZIENDA DI DEUTSCHE BANK</b>	
<i>Provvedimento n. 30291</i>	7
<b>C12475 - FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO-ARMÒNIA SGR/QUICK-C.A.T.T.</b>	
<i>Provvedimento n. 30292</i>	11
<b>C12478 - ERG WIND HOLDING/TACA WIND-LUCUS POWER-WINCAP-CONZA ENERGIA-BREVA WIND-SPV PARCO EOLICO ARIA DEL VENTO-SAN MAURO</b>	
<i>Provvedimento n. 30293</i>	16
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	20
<b>AS1859 – MITE - RICONOSCIMENTO SISTEMA AUTONOMO ERION PACKAGING</b>	20
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	26
<b>PS12315 - ITAL GROUP-VENDITA PRODOTTI VARI PORTA A PORTA</b>	
<i>Provvedimento n. 30296</i>	26



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **1849 – BANCOMAT - PRELIEVI CONTANTI**

*Provvedimento n. 30294*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 agosto 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2020, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Bancomat S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 101 TFUE in relazione al progetto di un nuovo modello di remunerazione per le operazioni di prelievo in circolarità, sottoposto dalla stessa Bancomat S.p.A. all'Autorità in data 22 ottobre 2020;

VISTO il successivo provvedimento del 7 settembre 2021 con il quale è stato deliberato di estendere oggettivamente il procedimento avviato in data 1° dicembre 2020 alle ulteriori previsioni comunicate da Bancomat S.p.A. in data 28 luglio 2021 aventi ad oggetto i profili di trasparenza, di costi per le banche emittenti e di quantificazione della commissione al prelievo, nonché di prorogare al 29 aprile 2022 il termine di conclusione del procedimento;

VISTO il provvedimento del 20 aprile 2022 con il quale è stato deliberato di prorogare al 30 ottobre 2022 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 5 agosto 2022;

VISTA l'istanza di Bancomat S.p.A., pervenuta il 10 agosto 2022, di proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria e di audizione finale, al fine di poter svolgere una compiuta analisi della comunicazione delle risultanze istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'istanza anzidetta è giustificata dalla necessità di garantire il pieno esercizio del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 ottobre 2022;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 novembre 2022 il termine di conclusione del procedimento;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Guido Stazi*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12471 - ZURICH INSURANCE COMPANY/RAMO DI AZIENDA DI DEUTSCHE BANK**

*Provvedimento n. 30291*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 agosto 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Zurich Insurance Company Ltd, pervenuta in data 16 settembre 2021;

VISTO il proprio provvedimento del 9 novembre 2021, n. 29887;

VISTA la nuova comunicazione della società Zurich Insurance Company Ltd, pervenuta in data 25 luglio 2022;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 9 agosto 2022, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Zurich Insurance Company Ltd (di seguito ZIC), di diritto svizzero, è una società attiva nella vendita di prodotti assicurativi e riassicurativi; essa è parte del gruppo Zurich, che opera a livello globale nella fornitura di polizze assicurative (rami danni e vita) e di servizi connessi.

ZIC risulta interamente controllata dalla capogruppo Zurich Insurance Group Ltd, anch'essa di diritto svizzero.

Nel corso del 2021, il gruppo Zurich ha conseguito un fatturato complessivo pari a 49,0 miliardi di euro, di cui [10-20]\* e [2-3] miliardi di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

**2.** Oggetto di acquisizione è un portafoglio prestiti - composto da prodotti di prestito quali scoperti di conto corrente garantiti e non garantiti, prestiti diretti garantiti e altri prodotti di prestito garantiti, tutti destinati a famiglie consumatrici e a famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni - di proprietà della società italiana Deutsche Bank S.p.A. (di seguito DB), che andrà ad ampliare il perimetro del ramo d'azienda (denominato DB Financial Advisors) già precedentemente acquisito - mediante autorizzazione dell'Autorità con provvedimento n. 29887 del 9 novembre 2021 - da ZIC

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

e ceduto dalla stessa DB<sup>1</sup>; quest'ultima è parte del gruppo Deutsche, attivo a livello globale nel settore finanziario e del credito.

DB risulta soggetta al controllo della capogruppo tedesca Deutsche Bank Ag.

Il ramo d'azienda comprensivo del portafoglio prestiti oggetto di acquisizione ha conseguito, nel corso del 2021, un fatturato totale pari a [100-517] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di ZIC (per il tramite di una *newco* interamente controllata) e quindi del gruppo Zurich, del controllo del ramo d'azienda sopra citato così come esteso al portafoglio prestiti sopra descritto, che viene dunque in esso ricompreso.

4. L'operazione risponde all'esigenza della parte acquirente di integrare sin da subito la proposta commerciale della *newco* con le attività nei mercati degli impieghi.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro. Infatti, il calcolo del fatturato rilevante deve essere effettuato con riferimento sia alle Parti della presente transazione che di quella già realizzata nel 2021 e a suo tempo valutata (isolatamente) dall'Autorità in ragione del cumulo della suddetta operazione con la precedente operazione, che comporta l'ampliamento dei valori di fatturato tali da superare le soglie indicate nella disposizione legislativa nazionale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. C12401 - Zurich Insurance Company/Ramo d'azienda DB Financial Advisors di Deutsche Bank, Provvedimento n. 29887 del 9 novembre 2021.

<sup>2</sup> La necessità di cumulare le due operazioni discende dalla previsione comunitaria dell'art. 5, comma 2, secondo paragrafo del Regolamento CE n. 139/2004, ai sensi della quale: "...due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione".

Tale principio è stato ribadito e chiarito dalla Commissione europea nella sua Comunicazione Consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese §§ 49-50. In specie il par. 50 prevede che "Se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività.". Inoltre, il successivo par. 137 chiarisce che "Il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, contiene una disposizione particolare sulle operazioni scaglionate in più fasi o gli accordi conclusi in un secondo tempo sulla scia di accordi precedenti: le concentrazioni precedenti (entro un periodo di due anni) tra le medesime parti sono soggette ad obbligo di (ri)notifica insieme all'operazione più recente, a condizione che questa costituisca una concentrazione, qualora le soglie siano raggiunte per una o più operazioni, considerate separatamente o nel loro insieme. In tale caso le imprese interessate sono l'acquirente/gli acquirenti e le diverse parti acquisite dell'impresa oggetto dell'acquisizione".

#### **IV. IL PARERE DELL'IVASS**

6. Con parere pervenuto in data 9 agosto 2022, l'IVASS ha ritenuto di non dover formulare ulteriori osservazioni rispetto al precedente parere (inerente alla citata operazione di concentrazione C12401 - *Zurich Insurance Company/Ramo d'azienda DB Financial Advisors di Deutsche Bank* e reso in data 26 ottobre 2021), nel quale non aveva evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale nell'ambito dei mercati interessati.

#### **V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Premessa***

7. Come anticipato, l'Autorità ha già valutato l'acquisizione da parte ZIC del ramo d'azienda *DB Financial Advisors* di Deutsche Bank; poiché la presente operazione riguarda mercati differenti e che non appaiono verticalmente integrati rispetto a quelli interessati dalla precedente operazione, e considerate le quote di mercato, come si dirà a breve, molto basse detenute dalle parti nei mercati degli impieghi interessati dall'acquisizione del ramo di azienda prestiti qui in esame, la valutazione che segue avrà ad oggetto solo tale ultima acquisizione, rinviandosi alla decisione del 26 ottobre 2021 per la valutazione inerente agli altri mercati.

##### ***I mercati del prodotto e geografici***

8. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame fanno riferimento alla parte di ramo d'azienda di DB oggetto di acquisizione con la presente operazione, ossia i prodotti di prestito sopra descritti e, dunque, gli impieghi bancari rivolti in particolare alle famiglie consumatrici e a quelle produttrici (le imprese di piccole dimensioni).

9. Come da orientamento dell'Autorità<sup>3</sup>, infatti, è opportuno distinguere il mercato degli impieghi (ossia il credito a breve, medio e lungo termine) a seconda del soggetto (tipicamente famiglie consumatrici, famiglie produttrici, imprese di dimensione medio-grande ed enti pubblici) che esprime tale domanda di credito, in quanto portatore di differenti esigenze di finanziamento in relazione alle quali gli istituti di credito offrono prodotti e servizi dedicati.

10. I diversi soggetti che esprimono la domanda di prestiti appaiono caratterizzati anche da una differente propensione alla mobilità, in termini di disponibilità a sostituire l'offerta mediante la ricerca di altri finanziatori su scala geografica più o meno ampia. Nel caso delle famiglie (consumatrici) e delle imprese di più piccola dimensione, caratterizzate da una ridotta mobilità geografica, la dimensione territoriale può ritenersi locale, in prima approssimazione provinciale.

##### ***Effetti dell'operazione***

11. L'operazione in esame non realizza sovrapposizioni orizzontali tra le parti, stante il fatto che il gruppo Zurich acquirente non opera in alcuno dei mercati degli impieghi. L'operazione *de qua* determina pertanto di fatto la sostituzione di un operatore con un altro, caratterizzato peraltro da quote di mercato esigue (inferiori all'1% in tutti gli ambiti provinciali di entrambi i mercati), in un contesto competitivo in cui operano numerosi e qualificati concorrenti (sostanzialmente tutte le principali banche nazionali).

---

<sup>3</sup> Cfr. da ultimo C12443 BPER Banca/Banca Carige.

**12.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Guido Stazi*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

---

**C12475 - FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO-ARMÒNIA SGR/QUICK-C.A.T.T.***Provvedimento n. 30292*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 agosto 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. per conto del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC e da Armònia SGR S.p.A. per conto di Armònia Italy Fund, pervenuta in data 2 agosto 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. (di seguito "FII") è una società di investimento, costituita nel 2010, con lo scopo di supportare la crescita del mercato italiano del *private capital*, attraverso investimenti diretti in PMI italiane e/o investimenti indiretti in fondi di investimento (*private equity*). FII gestisce 13 fondi di investimento chiusi riservati a investitori qualificati, per un totale di circa [2-3]\* miliardi di euro.

2. FII è parte del gruppo Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), essendo partecipata in maggioranza da CDP Equity S.p.A.

CDP è la società per azioni a capo dell'omonimo gruppo, disciplinata dall'articolo 5 del D.L. 269/2003, che ne definisce funzioni, compiti e organizzazione. CDP è attiva, tra l'altro, anche tramite il risparmio postale, nel finanziamento di enti pubblici territoriali e non, e di iniziative dagli stessi promosse, nell'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, nel finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e nella gestione delle partecipazioni trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a CDP S.p.A. all'atto della trasformazione delle stesse in società per azioni.

Nel 2021, il gruppo CDP ha conseguito un fatturato complessivo di circa [30-40] miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi per vendite realizzate nell'Unione Europea e circa [20-30] miliardi per vendite realizzate in Italia.

3. Armònia SGR S.p.A. (di seguito "Armònia") è una società di gestione del risparmio indipendente, che ha istituito e gestisce il Fondo d'Investimento Alternativo di diritto italiano "Armònia Italy Fund" (di seguito, Fondo Armònia), fondo comune d'investimento mobiliare chiuso, la cui partecipazione è riservata agli investitori istituzionali. Gli investimenti del Fondo Armònia si concentrano nei settori tipici del *made in Italy* (macchinari, meccanica, farmaceutica, nutraceutica, servizi, beni di consumo, alimentari, *luxury* e *life style*).

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. Il capitale sociale di Armònia è interamente detenuto da Armònia Holding S.r.l., che è a sua volta controllata da persone fisiche.
5. Quick S.p.A. (di seguito, “Quick”) è una società attiva nella progettazione, ingegneria e produzione di attrezzature tecnologicamente avanzate per yacht a motore, yacht a vela e superyacht e offerta di una varietà di prodotti attraverso le seguenti *linee di business* principali: (i) attrezzature nautiche (salpa ancore, verricelli, eliche di manovra, riscaldatori d'acqua, carica batterie, etc.); (ii) illuminazione e (iii) stabilizzatori giroscopici.
6. C.A.T.T. S.r.l. (di seguito, “CATT”) è una società attiva nella produzione di stampi e lavorazioni meccaniche per prodotti nautici per yacht a motore, yacht a vela e superyacht.
7. Quick e CATT sono interamente controllate da MH S.r.l, la *holding* industriale della famiglia Marzucco. Il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Quick nel 2021 è stato pari a circa [31-100] milioni, di cui [10-31] per vendite in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. per conto del “Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC” e di Armònia SGR S.p.A., per conto di “Armònia Italy Fund”, per il tramite di alcuni veicoli societari creati *ad hoc*, del controllo congiunto di Quick S.p.A., delle società da essa controllate, e di C.A.T.T. S.r.l. (unitamente il “Gruppo Quick”).

In particolare, all'esito dell'Operazione, il Gruppo Quick sarà controllato congiuntamente da FII e Armònia per il tramite di una *holding company* denominata Sea One S.p.A. (di seguito “Sea One” o anche “HoldCo”) – indirettamente partecipata da FII e Armònia, tramite la società veicolo Aurora Diciassette S.p.A. (di seguito anche “Aurora”).

9. L'Operazione si realizzerà attraverso la costituzione di una *newco*, denominata Quick Holding S.p.A. (di seguito, anche “NewCo”) che acquisirà il 100% delle azioni di Quick e delle quote di CATT, e sarà partecipata per il 30% dalla Famiglia Marzucco (attuale proprietario del Gruppo Quick) e per il 70% da Sea One.<sup>1</sup>

10. In base agli accordi parasociali, il controllo su NewCo sarà esercitato esclusivamente da Sea One, non essendo previsti per il socio di minoranza poteri di veto tali da consentire l'esercizio di un'influenza determinate ai sensi del diritto antitrust. Quanto alla *governance* di HoldCo, gli accordi fra le Parti individuano regole che ne determinano il controllo congiunto da parte di FII e Armònia.<sup>2</sup>

11. In ragione di quanto precede, FII per conto del “Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC” e Armònia, per conto di “Armònia Italy Fund”, per il tramite del veicolo Aurora eserciteranno un controllo congiunto su HoldCo, e tramite NewCo, sul Gruppo Quick.

---

<sup>1</sup> Prima della data del closing Armònia sottoscriverà, per il tramite del veicolo Aurora Diciassette S.p.A., un aumento di capitale di Sea One all'esito del quale FII deterrà una partecipazione rappresentativa del 71,43% del capitale di HoldCo e Armònia, tramite Aurora diciassette S.p.A., sarà titolare di una partecipazione rappresentativa del 28,57% del capitale di HoldCo.

<sup>2</sup> In particolare, il term sheet sottoscritto dalle Parti, che sarà trasposto nei patti parasociali, prevede una serie di poteri in capo ad Armonia tali da garantire il controllo congiunto su HoldCo e in ultima analisi sul gruppo target. In particolare, è previsto che (i) una serie di materie rilevanti, tra cui le variazioni nella composizione del CdA, modifiche statutarie lesive dei diritti di Armonia, siano deliberate dall'Assemblea di HoldCo con il consenso unanime dei soci; (ii) alcune materie rilevanti di competenza del CdA, tra cui l'approvazione del business plan e del budget e sue modifiche significative, siano deliberate a maggioranza dei membri ma con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati da Armonia.

**12.** Ai fini della tutela del valore dell'acquisizione, l'operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza della durata di cinque anni, contenente l'impegno del venditore a non acquisire altre attività nel settore di operatività delle Parti, a non prestare collaborazione o conoscenze a società operanti nel medesimo settore, oltre un divieto di sviamento di clientela. È previsto, inoltre, che analoghi impegni di non concorrenza siano assunti dai soci del gruppo Quick che attualmente detengono incarichi nelle società del gruppo.

Le Parti giustificano la durata del patto in quanto necessaria a mantenere stabile la struttura manageriale in ragione del *know how* posseduto e del ruolo apicale ricoperto dai soggetti interessati.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**13.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

**14.** Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro, e il fatturato totale realizzato individualmente nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

**15.** Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui esso contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, al fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, si ritiene che la durata del patto debba essere limitata a tre anni, periodo ritenuto sufficiente a garantire il trasferimento all'acquirente del *know how*<sup>3</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

**16.** In ragione delle attività svolte dalle società acquisite, la concentrazione in esame interessa il settore della progettazione, ingegneria e produzione di attrezzature tecnologicamente avanzate per yacht a motore, yacht a vela, superyacht e navi da rifornimento. In particolare, in base alle informazioni prodotte dalle Parti notificanti, l'operazione non individua mercati interessati, data l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, verticale o conglomerale fra le attività svolte. Ad ogni modo, sulla base dell'operatività delle società *target*, le Parti notificanti hanno individuato i seguenti mercati:

- **M1:** *Progettazione e produzione di equipaggiamento nautico*. In tale definizione rientrano, ad avviso delle Parti, una pluralità di prodotti quali i sistemi per l'ancoraggio e l'ormeggio, la linea energia, la linea degli scaldi acqua e altri accessori.

---

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

- M2: *Illuminazione per il settore nautico* (che comprende l'intero range di prodotti illuminotecnici, dalle luci di cortesia fino alle *underwater lights*).

- M3: *Sistemi di stabilizzazione in ambito nautico*, in particolare stabilizzatori giroscopici.

**17.** In considerazione della facilità di circolazione, installazione e manutenzione dei prodotti in esame, della loro compatibilità con le soluzioni cantieristiche comunemente diffuse e della concorrenza di altri operatori esteri, le Parti ritengono che tali mercati assumano dimensione almeno europea.

**18.** Il Gruppo Quick è attivo nel mercato M1, con una quota pari a circa il [10-15%], in particolare attraverso la realizzazione di attrezzature nautiche (salpa ancore, verricelli, eliche di manovra, riscaldatori d'acqua, carica batterie, etc.).

Nel mercato M2, il Gruppo Quick vanta una quota pari a circa il [10-15%], mentre nel mercato M3 è attivo con una quota di mercato del [5-10%] (stabilizzatori giroscopici).

**19.** FFI detiene una quota del tutto marginale nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche per il settore navale, tramite una società controllata - in particolare attraverso la produzione di attuatori di derivazione aeronautica per passerelle e altri componenti che necessitino apertura e chiusura automatica. La quota di mercato attribuibile a tale società controllata si aggira intorno allo [inferiore a 1%] del mercato.

**20.** Ad eccezione di tali limitate attività, le società acquirenti non sono presenti nei mercati in cui operano le società *target* del Gruppo Quick. Non si rilevano, inoltre, sovrapposizioni verticali o conglomerati fra le attività delle Parti.

**21.** Si ritiene, quindi, che l'operazione non sia idonea ad alterare la struttura concorrenziale dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO che gli obblighi di non concorrenza intersocietari tra le Parti e descritti al punto 11 risultano accessori alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare tali accordi, laddove ne sussistano i presupposti, ove si realizzino oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12478 - ERG WIND HOLDING/TACA WIND-LUCUS POWER-WINCAP-CONZA ENERGIA-BREVA WIND-SPV PARCO EOLICO ARIA DEL VENTO-SAN MAURO**  
*Provvedimento n. 30293*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 30 agosto 2022;  
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;  
VISTO il Regolamento CE n. 139/2004;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTA la comunicazione della società Erg Wind Holding S.r.l. dell'8 agosto 2022;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Erg Wind Holding S.r.l. ("Erg Wind") è una società controllata da Erg Power Generation S.p.A. ("Erg PG"), a sua volta interamente e direttamente controllata da Erg S.p.A. ("Erg"), operatore quotato sul mercato regolamentato Euronext Milano e controllato dalla San Quirico S.p.A. ("SQ"), impresa a capo del gruppo Erg non soggetta al controllo di alcun'altra entità o persona fisica. Il Gruppo Erg è attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare energia eolica e solare, in Italia e in altri Paesi europei. Il fatturato realizzato nel 2021 dalle imprese che alla data della notifica dell'operazione risultano ricomprese nel perimetro del Gruppo è stato di circa [1-2]\* miliardi di euro, dei quali [700-1.000] milioni realizzati in Italia.

**2.** TACA Wind S.r.l. ("Taverna Caduta"), Lucus Power S.r.l. ("Lucus Power"), WinCap S.r.l. ("WinCap"), Conza Energia S.r.l. ("Conza"), Breva Wind S.r.l. ("Breva"), SPV Parco Eolico Aria del Vento S.r.l. ("Aria del Vento") e San Mauro S.r.l. ("San Mauro"), collettivamente anche "società acquisite" o "società target", sono tutte società attive in Italia nel settore della produzione di energia elettrica e operano ciascuna un singolo parco eolico, ad eccezione di Breva (che comprende un impianto eolico e un mini-eolico acquisito ad aprile 2021). Esse sono tutte controllate da EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ("EDP Renewables"), una società del gruppo EDP che opera nel settore delle energie rinnovabili per lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti energetici, principalmente in Europa, Nord America, Brasile e Colombia. Nel 2021 nel complesso il fatturato realizzato dalle società acquisite ammonta a [31-100] milioni di euro, tutti realizzati in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata consiste nella acquisizione da parte di Erg Wind, attraverso un unico contratto di compravendita, del 100% del capitale sociale delle società Taverna Ceduta, Lucus

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Power, WinCap, Conza, Breva, Aria del Vento e del 75% del capitale sociale della società San Mauro<sup>1</sup> oggi detenuto da EDP Renewables. Ad esito dell'operazione, pertanto, Erg Wind acquisirà il controllo esclusivo delle società target. Gli accordi tra le Parti prevedono che EDP Renewables e le società ad essa affiliate possano svolgere tutte le attività commerciali svolte dalle società Target in Italia e altrove, a condizione che, per un periodo di due anni a decorrere dal *closing*, tali attività non pregiudichino in alcun modo l'operatività dei parchi eolici oggetto dell'Operazione causando loro una perdita di produzione.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione contestuale del controllo esclusivo su più società controllate da un medesimo soggetto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale da un lato dal Gruppo Erg e dall'altro dalle società Target nel loro insieme è stato in entrambi i casi superiore a 31 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza in favore dell'acquirente può essere considerato una restrizione accessoria all'operazione, atteso che non eccede una durata di tre anni<sup>2</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *I mercati rilevanti e gli effetti dell'Operazione*

5. In ragione dell'attività delle imprese interessate, i mercati coinvolti dall'Operazione sono: i) mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica; ii) mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d'origine.

#### **i. Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica**

6. Secondo la prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica include sia le transazioni a termine sia quelle *spot* (cd. "mercato del giorno prima - MGP" e "mercato infra-giornaliero - MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), nonché i contratti bilaterali (cd. "*over-the-counter*", "OTC").

7. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità essa è ritenuta sovranazionale. Più in particolare, a causa dei macro-vincoli di rete che, in determinate circostanze, possono portare alla separazione del mercato in diverse zone, caratterizzate da diversi prezzi di

---

<sup>1</sup> Il restante 25% del capitale di San Mauro è detenuto da una società terza. Tuttavia, anche questa residua quota del capitale della San Marco sarà oggetto di trasferimento a Erg Wind, attraverso un distinto e specifico contratto.

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

equilibrio su MGP, l’Autorità nella propria prassi identifica quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna<sup>3</sup>. Le società oggetto di acquisizione possiedono parchi eolici tutti collocati nella macroarea Sud. I parchi eolici di Taverna Caduta, Lucus Power e Breva sono situati in Basilicata, a Melfi (PZ), e hanno una capacità installata complessiva, rispettivamente, di 23,20, 19,8 e 44,85 MW. I parchi eolici di WinCap e San Mauro sono anch’essi situati in Basilicata, l’uno a Potenza, l’altro a Lavello (PZ), e hanno una capacità installata complessiva, rispettivamente, di 20 e 14 MW. Il parco eolico di Conza è, invece, situato in Campania, a Conza della Campania (AV), e ha una capacità installata complessiva di 34,5 MW, mentre quello di Aria di Vento è situato in Calabria, a Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati (CS), e ha una capacità complessiva di 15,75 MW.

**8.** Alla luce della localizzazione degli impianti afferenti alle Società *Target* l’operazione riguarda pertanto il mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica nella macroarea Sud. Sulla base di quanto comunicato, l’insieme delle attività delle Parti in tale mercato nel 2021 rimane largamente al di sotto del [1-5%] del totale sia in termini di capacità installata che di volumi venduti. Rispetto a tale quota aggregata, inoltre, il contributo delle imprese acquisite risulta a sua volta inferiore all’1%. L’operazione pertanto non è suscettibile di avere effetti significativi sul mercato in questione, sul quale peraltro sono attivi numerosi altri operatori qualificati<sup>4</sup>.

#### **ii. Il mercato della produzione e commercializzazione dei certificati d’origine**

**9.** La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione che attesta l’origine da fonte rinnovabile dell’energia prodotta dagli impianti qualificati come “impianti a garanzia di origine” (IGO). La quantità di GO di cui un operatore può essere titolare è commisurata alla quantità di energia da fonte rinnovabile che ha immesso nel mercato<sup>5</sup>. I titoli sono rilasciati mensilmente e scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica a cui si riferiscono. Essi assolvono alla funzione di provare al consumatore finale che una certa quantità dell’energia acquistata è stata prodotta da fonte rinnovabile.

**10.** Le GO sono titoli che possono essere trasferiti disgiuntamente dall’energia a fronte della quale sono stati rilasciati. Esse possono, quindi, essere negoziate nelle sedi predisposte dal GSE o essere oggetto di libera negoziazione. Quanto all’ampiezza geografica di tale mercato, in un proprio provvedimento la Commissione europea non ha escluso una dimensione euro-unitaria<sup>6</sup>. L’Autorità dal canto suo in un proprio precedente ha lasciato aperta la definizione di un mercato di ampiezza euro-unitaria o nazionale<sup>7</sup>. Anche nel caso di specie la definizione può essere lasciata aperta, in ragione del fatto che tale elemento non cambia l’esito della valutazione. In particolare, anche limitando l’analisi al solo ambito nazionale, l’Operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in quanto le vendite delle Parti

---

<sup>3</sup> Cfr. a titolo esemplificativo AGCM, Provv. 29 ottobre 2021, caso C12405 - Enel Produzione/ERG Hydro (in Boll. n. 45/2021) e Provv. 22 dicembre 2020, caso C12339 - Linea Group Holding/Agripower (in Boll. n. 2/2021).

<sup>4</sup> Cfr. Relazione Annuale ARERA 2022, Fig. 2.1 – Contributo dei maggiori gruppi alla produzione nazionale lorda.

<sup>5</sup> In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) rilascia un titolo GO per ogni MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete (esclusa quella per autoconsumo) da impianti IGO.

<sup>6</sup> Cfr. M8660 - Fortun/Uniper del 15 giugno 2018.

<sup>7</sup> Cfr. AGCM, Provv. 29 ottobre 2021, caso C12405 ENEL PRODUZIONE/ERG HYDRO.

rappresentano una quota del tutto trascurabile del valore totale del mercato. Infatti, il gruppo Erg nel 2021 deteneva a livello nazionale una quota di mercato del [1-5%], la quale con l'operazione si incrementa in misura ampiamente inferiore all'1%.

**11.** Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1859 – MITE - RICONOSCIMENTO SISTEMA AUTONOMO ERION PACKAGING

Roma, 15 luglio 2022

Ministero della Transizione Ecologica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 12 luglio 2022 ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 287/1990, in relazione alla richiesta di parere trasmessa dal Ministero per la Transizione Ecologica il 26 maggio 2022, avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento da parte di Erion Packaging come sistema autonomo ai sensi dell'art. 221-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006.

Il costituendo Consorzio Erion Packaging si colloca all'interno del più ampio sistema Erion<sup>1</sup>, che si propone di gestire in modo integrato tutti gli obblighi di *EPR*<sup>2</sup> ricadenti in capo ai propri consorziati (comprendenti già RAEE<sup>3</sup>, pile e, con il nuovo sistema autonomo, anche i relativi imballaggi in plastica, carta e legno immessi sul mercato nazionale).

In particolare, fanno parte di Erion Packaging aziende che immettono sul mercato italiano imballaggi sia pieni (contenenti apparecchiature elettriche e elettroniche – cd. AEE), ossia importati dall'estero con le apparecchiature ivi prodotte, sia vuoti per confezionare AEE prodotte nel nostro Paese<sup>4</sup>. Tra le aziende consorziate con Erion Packaging rientrano anche due insegne della grande distribuzione specializzata dotate di specifici sistemi di logistica per la raccolta degli imballaggi. In prospettiva, Erion Packaging prevede di sviluppare ulteriormente la propria base associativa con l'ingresso di molte delle aziende aderenti a Erion WEEE ed Erion Energy.

---

<sup>1</sup> Esso si compone di quattro consorzi: (i) Erion WEEE (RAEE domestici e professionali); (ii) Erion Professional (RAEE professionali); (iii) Erion Energy (pile e accumulatori) e (iv) il neo costituito Erion Packaging.

<sup>2</sup> *EPR* è l'acronimo inglese per responsabilità estesa del produttore. La responsabilità finanziaria ed eventualmente anche quella organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto sono poste in capo al produttore del prodotto, ossia a "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti" cfr. art. 183, co. 1, lett. g e g-bis), TUA.

<sup>3</sup> Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche.

<sup>4</sup> Si tratta prevalentemente di imprese che producono AEE all'estero e le importano in Italia unitamente agli imballaggi. Sono presenti nella compagine di Erion packaging anche aziende (BSH Elettrodomestici S.p.A. e Interseroh Service Italia S.r.l., oggi Interseroh TSR Italia S.r.l.) che importano imballaggi vuoti, semilavorati utilizzati, materie prime e materie prime seconde per produrre imballaggi.

Oggetto dell'attività di gestione da parte del nuovo sistema autonomo saranno gli imballaggi primari, secondari e terziari<sup>5</sup> in plastica, carta e legno immessi sul mercato italiano autonomamente o unitamente ad AEE da parte dei consorziati. Il progetto suddivide i rifiuti di imballaggio in due categorie a seconda del circuito di provenienza degli imballaggi: (i) **canale industriale/commerciale**, che include in prevalenza imballaggi (secondari e terziari) utilizzati per trasportare la merce dai siti produttivi ai magazzini e da questi ultimi agli operatori della grande e piccola distribuzione, nonché imballaggi primari per le consegne ai mercati professionali. In questo canale prevalgono logiche di commercializzazione che prevedono il recupero degli imballaggi da parte dell'installatore dopo la consegna del prodotto al consumatore finale (c.d. "sistema *closed loop*") e, quindi, non confluiscono nella raccolta differenziata urbana ma sono gestiti in autonomia dal nuovo sistema autonomo<sup>6</sup>; (ii) **canale domestico**: imballaggi primari destinati al consumatore finale. Anche in questo canale Erion Packaging si propone di sviluppare sistemi autonomi di recupero degli imballaggi da parte dell'installatore dopo la consegna al consumatore finale. Una parte, stimata nel 20% circa degli imballaggi del canale domestico, è tuttavia destinata a confluire nel canale della raccolta urbana dei rifiuti.

Il MITE, con riguardo al progetto presentato da Erion Packaging, ha chiesto una valutazione tecnica a ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)<sup>7</sup> e successivamente ha chiesto a questa Autorità di pronunciarsi, in particolare, su due punti rispetto ai quali potevano prospettarsi profili di rilevanza concorrenziale: (i) l'impatto che l'eventuale riconoscimento del sistema autonomo Erion Packaging potrebbe avere sulla concorrenza, considerato il livello potenzialmente elevato della quota di mercato derivante dal verosimile ingresso in Erion Packaging dei soggetti produttori di AEE già consorziati con Erion WEEE<sup>8</sup>; (ii) l'effetto che un sistema autonomo di tipo multi-filiera (riciclo di imballaggi in carta, plastica e legno) potrebbe generare sul modello di gestione italiano della *compliance* all'EPR nel settore degli imballaggi, attualmente disciplinato e organizzato per singole tipologie di materiale/rifiuto.

In via preliminare, si ricorda che l'Autorità ha sempre avuto un approccio favorevole alla presenza di una pluralità di sistemi autonomi di *compliance* all'EPR nelle varie filiere dell'avvio al riciclo, a motivo della loro idoneità a migliorare il servizio reso ai produttori di prodotti e imballaggi, a tutto

---

<sup>5</sup> L'imballaggio è il prodotto adibito a contenere merci e si distingue in: (i) primario, quando costituisce un'unità di vendita per l'utente finale; (ii) secondario, quando raggruppa un certo numero di unità di vendita; (iii) terziario, quando è utilizzato per facilitare la manipolazione ed il trasporto delle merci, di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari (art. 218, co. 1, lett. a-d, TUA).

<sup>6</sup> I promotori di Erion Packaging affermano, al riguardo, di sostenere allo stato un doppio pagamento (*double payment*): essi, infatti, sono attualmente iscritti a CONAI, al quale versano il CAC (contributo ambientale CONAI) in relazione a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale (importati vuoti o pieni). Come visto, tuttavia, con riferimento agli imballaggi secondari e terziari, ma lo stesso vale in parte anche per i primari, i consorziati Erion Packaging si fanno altresì direttamente carico della raccolta e della gestione, sostenendo i relativi costi.

<sup>7</sup> Si ricorda che ISPRA deve essere consultata nella fase istruttoria di rilascio delle autorizzazioni provvisorie a operare dei sistemi autonomi, sulla base di quanto previsto all'art. 221, co. 5 del TUA.

<sup>8</sup> Erion WEEE è il principale sistema collettivo per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "RAEE", in inglese *waste of electric and electronic equipment* o WEEE) ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014, nato dalla fusione dei due consorzi Ecodom e Remedia. L'Autorità ha di recente concluso un procedimento per un presunto abuso di posizione dominante nei confronti di Erion WEEE, accettando una serie di impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 287/90, sul mercato dell'avvio a riciclo dei RAEE (cfr. A544 delibera n. 29670 del 18 maggio 2021 di avvio del procedimento e delibera n. 30130 del 27 aprile 2022 di chiusura del procedimento con accettazione di impegni). In tali provvedimenti l'Autorità ha definito la posizione dominante di Erion WEEE nel mercato dell'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "RAEE) in Italia.

vantaggio anche dei consumatori finali dei beni imballati su cui grava, in ultima istanza, l'onere economico di tale obbligo di legge (secondo il meccanismo della catena di trasmissione del costo dal produttore al consumatore).

La presenza di una pluralità di sistemi autonomi consente, infatti, ai produttori dei beni da avviare a riciclo di pagare un contributo ambientale commisurato, da parte di ogni singolo consorzio, al suo effettivo costo di gestione dei rifiuti riconducibili ai prodotti immessi al consumo dai propri consorziati; gli annessi, importanti segnali in termini di prezzo sono destinati ad avere ripercussioni, non soltanto sulle dinamiche competitive tra fornitori del servizio (consorzi) e clienti, ossia le imprese su cui grava la responsabilità estesa (produttori), ma indirettamente anche sulla sostenibilità ambientale, incentivando i produttori stessi a immettere al consumo imballaggi più facilmente riciclabili ai quali si associ un minor contributo ambientale<sup>9</sup>.

Venendo più direttamente alla richiesta di parere inviata dal MITE, l'Autorità, riguardo alla prima questione relativa all'impatto concorrenziale dell'ingresso di Erion Packaging, ritiene che, sotto il profilo merceologico, il mercato rilevante per calcolare il potenziale potere di mercato del nuovo entrante sarebbe senz'altro più ampio di quello degli imballaggi delle sole apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. AEE (ove Erion WEEE detiene una posizione dominante nel mercato della gestione dei relativi rifiuti, cd. RAEE). Gli imballaggi in cartone, plastica e legno utilizzati per le AEE non appaiono infatti differire da quelli utilizzati per confezionare altre tipologie di prodotti, a partire dai generi alimentari, dal settore dell'arredamento o dell'oggettistica di vario genere. Anche laddove il consorzio Erion Packaging dovesse raggruppare la maggior parte o tutti i produttori di AEE consorziati in Erion WEEE, tale operatore potrebbe raggiungere una quota di mercato comunque non paragonabile a quella dell'incumbent CONAI il quale, tramite i consorzi di filiera, ha gestito in monopolio per oltre 20 anni il servizio di *compliance* per tutti gli imballaggi immessi nel mercato nazionale. All'ingresso di un nuovo operatore potrebbero, invece, ricondursi benefici effetti per la concorrenza nel mercato nazionale dei *compliance schemes* EPR<sup>10</sup>, come si è visto sopra.

Quanto alla seconda questione sollevata dal MITE, relativa ad eventuali problematiche connesse alla natura multi-filiera di Erion Packaging, l'Autorità non ritiene che vi possano essere effetti negativi sulla concorrenza connessi alla configurazione in sé del nuovo sistema autonomo. La normativa vigente (art. 223, co. 1 del TUA) prescrive che i produttori debbano costituire consorzi di filiera nazionali per ciascun materiale di imballaggio per il quale sono fissati obiettivi di riciclaggio ai sensi del TUA (*i.e.* vetro, carta e cartone, metalli, plastica e legno), che confluiscono nel Sistema CONAI. In alternativa, i produttori possono costituire sistemi autonomi *ex art.* 221 e 221 *bis* del

---

<sup>9</sup> Cfr. IC49 *Indagine conoscitiva sui rifiuti* (Bollettino n. 3/2016). Nel mercato dei sistemi di gestione della responsabilità estesa del produttore, del resto, l'Autorità negli ultimi anni ha condotto un certo numero di istruttorie, tutte finalizzate a contrastare condotte abusive di natura escludente da parte dell'operatore incumbente a danno di sistemi autonomi nuovi entranti. Cfr. A531 - *Riciclo Imballaggi Primari/Condotte Abusive Corepla*; A476 - *Conai-Gestione Rifiuti da imballaggi in plastica*; A544 - *Erion Weee/Condotte Anticoncorrenziali* e, in corso, A545 - *Consorzio Polieco/Condotte Anticoncorrenziali*.

<sup>10</sup> Si ricorda che, allo stato, gli unici sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti di imballaggio riconosciuti ai sensi dell'art. 221, co. 3, lett. a), TUA, alternativi a CONAI e ai consorzi nazionali di filiera sono: (i) CORIPET, un sistema autonomo riguardante la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari; (ii) P.A.R.I., un sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE; (iii) CONIP un sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica a fine ciclo vita (*cfr.* <https://www.conai.org/altri-sistemi/sistemi-autonomi/sistemi-autonomi-esistenti/>).

TUA, seguendo la procedura di riconoscimento da parte del MITE ivi prevista. In tal caso non vi è nessuna analoga previsione che faccia riferimento alla necessità che ogni sistema autonomo si occupi esclusivamente di un materiale di imballaggio.

In assenza di divieto, quindi, deve ritenersi possibile la costituzione di un sistema autonomo multi-filiera. Peraltro, la costituzione di un sistema autonomo multi-filiera non appare avere effetti distorsivi sulla concorrenza, atteso che i mercati dell'offerta dei servizi di *compliance* all'EPR per i produttori e utilizzatori di imballaggi in plastica, carta e legno sono distinti per materiale e non in concorrenza tra loro<sup>11</sup>. D'altra parte, lo sfruttamento delle sinergie e delle economie di scala previste dal progetto Erion Packaging, appare suscettibile di avere un impatto *pro*-concorrenziale nei singoli mercati interessati. Quanto sopra rimane fermo esclusivamente qualora siano adottati alcuni correttivi e accorgimenti, quali la definizione di: (i) meccanismi che evitino fenomeni di *cross-finance*<sup>12</sup>, anche attraverso una contabilità nettamente separata della gestione per singolo materiale di imballaggio; (ii) modalità per gestire la prosecuzione dell'attività in situazioni in cui il consorzio non raggiunga gli obiettivi di riciclaggio e recupero con riferimento solo ad alcuni dei materiali di imballaggio oggetto della sua attività, visto che il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero deve essere assicurata anche per singolo materiale<sup>13</sup> e non può, pertanto, in alcun modo formare oggetto di compensazioni incrociate. Al riguardo, appare compito del Ministero in fase di autorizzazione del nuovo sistema autonomo individuare le modalità per assicurare il raggiungimento di tali finalità.

L'Autorità, infine, desidera altresì fornire alcune precisazioni con riferimento alla questione sollevata da ISPRA nella sua relazione (allegata dal Ministero alla richiesta di parere), in merito alla legittimità della costituzione di un sistema autonomo da parte di imprese che effettuano l'importazione di imballaggi "pieni". Taluni dei soggetti aderenti a Erion Packaging rientrano pacificamente nella nozione di "produttore" di imballaggi ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. r), TUA, in quanto importatori di imballaggi vuoti, semilavorati, materie prime e materie prime seconde utilizzati per la produzione di imballaggi<sup>14</sup>. La maggior parte dei soggetti consorziati in Erion Packaging rientra però nella diversa categoria degli "utilizzatori di imballaggi" ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. s), TUA, in quanto importatori di imballaggi pieni<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> L'offerta del servizio di *compliance* all'EPR a chi produce carta e cartone non è in concorrenza con il servizio offerto a chi produce imballaggi in plastica ecc.

<sup>12</sup> Ossia il finanziamento delle attività di riciclaggio e recupero per i materiali più onerosi (es. plastica) con i risparmi ottenuti sui materiali il cui riciclaggio e recupero è meno costoso (es. legno e carta), in quanto, come visto, il principale scopo della concorrenzialità tra *compliance schemes* è l'internalizzazione dei costi effettivamente sostenuti per il riciclaggio e recupero del proprio prodotto, così da incentivare la diffusione di imballaggi facilmente riciclabili.

<sup>13</sup> Infatti, la prosecuzione dell'attività del consorzio è legata al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero per singolo materiale (cfr. art. 221-bis, co. 9, del TUA, che prevede la possibilità per il MITE di revocare il riconoscimento qualora non siano raggiunti tali obiettivi).

<sup>14</sup> Come meglio specificato nei chiarimenti forniti da Erion Packaging al Ministero il 15 novembre 2021, si tratta di: (i) Interseroh Service Italia S.r.l. (oggi Interseroh TSR Italia S.r.l.), che da statuto si occupa di "vendita di materiali recuperati e/o trattati da avviare a riciclaggio e/o riutilizzo anche come MPS (materie prime seconde)" ed è iscritta a CONAI dal 15 giugno 2021 nella categoria dei "produttori di imballaggi"; (ii) BSH Elettrodomestici S.p.A., iscritta, oltre che al CONAI, ai Consorzi di filiera COREPLA, COMIECO E RILEGNO in quanto importatore di imballaggi vuoti in plastica, carta e legno.

<sup>15</sup> Si tratta, in altre parole, di soggetti che producono AEE all'estero e/o acquistano AEE all'estero e le importano in Italia con i relativi imballaggi primari, secondari e terziari in plastica, legno e carta.

Erion Packaging, nei chiarimenti offerti al MITE il 15 novembre 2021, afferma di ritenere entrambe tali categorie di imprese legittimate a costituire un sistema autonomo di gestione degli obblighi di *compliance* all'EPR in forza di un'interpretazione della normativa conforme al diritto europeo. Occorre, infatti, superare la distinzione oggi ancora reperibile nel TUA tra importatore di imballaggio vuoto e importatore di imballaggio pieno, rientrando, entrambi, nella più ampia definizione di “*produttore del prodotto*” (imballaggio) che deriva dal diritto euro-unitario e si applica a tutti i *compliance schemes* EPR a livello europeo.

La posizione di Erion Packaging sul punto appare corretta. Al riguardo, si ricorda che la distinzione tra “*produttore*” e “*utilizzatore*” di imballaggi non è stata introdotta nell'ordinamento italiano in recepimento della normativa europea, ma è stata prevista autonomamente dalla normativa nazionale a far data dal 1997<sup>16</sup>. La cd. Direttiva Imballaggi<sup>17</sup> non solo non prevede una definizione di produttore e utilizzatore, ma dal 2018 rinvia alla nozione di *EPR* data in via generale dalla cd. Direttiva Rifiuti<sup>18</sup>, stabilendo in particolare che gli Stati membri debbano garantire l'istituzione di regimi *EPR* per tutti gli imballaggi e che i sistemi di restituzione, raccolta, riutilizzo o recupero degli imballaggi e dei relativi rifiuti siano aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici interessati, senza imporre condizioni discriminatorie ai prodotti importati, in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza<sup>19</sup>.

Secondo la disciplina euro-unitaria è responsabile del rifiuto (sia del prodotto che dell'imballaggio) il primo soggetto che lo immette sul mercato dello Stato membro interessato ove esso terminerà il suo ciclo vita<sup>20</sup>. Ai sensi della Direttiva Rifiuti, l'EPR comporta la responsabilità del “*produttore del prodotto*”, la cui definizione è stata recepita a livello nazionale nell'art. 183, co. 1, lett. g), TUA<sup>21</sup>. Tale figura si differenzia nettamente da quella più ristretta di “*produttore di imballaggi*”, come definito dall'art. 218, co. 1, lett. r), TUA, ricomprendendo anche la generale categoria degli “*importatori*”.

Del resto, come visto, ai sensi della normativa nazionale, l'importatore di imballaggi pieni è sostanzialmente soggetto ai medesimi obblighi dell'importatore di imballaggi vuoti. In generale, entrambi tali soggetti sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale del fine vita degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, in termini di quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Il produttore di imballaggi pieni deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero come il produttore di imballaggi vuoti ed è tenuto a sostenere i medesimi costi. Anche CONAI, nelle linee guida sull'applicazione

---

<sup>16</sup> In particolare, già dall'art. 35 del D.Lgs. n. 22/1997 (abrogato e sostituito dal TUA) che, come oggi l'art. 218 del TUA, classificava gli importatori di imballaggi pieni come utilizzatori e gli importatori di imballaggi vuoti come produttori.

<sup>17</sup> Ossia, la Dir. 20 dicembre 1994, n. 94/62/CE (*cf. supra* nota 20).

<sup>18</sup> Dir. 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (*cf. supra* nota 9), che ha introdotto la nozione di “*produttore del prodotto*” e il concetto di *EPR*, recepiti in Italia con dal D.Lgs. n. 205/2010 di modifica al TUA.

<sup>19</sup> *Cfr.* l'art. 7 della Dir. n. 94/62/CE.

<sup>20</sup> *Cfr.* art. 8-*bis*, co. 4, Direttiva Rifiuti.

<sup>21</sup> La definizione di produttore del prodotto è stata introdotta nell'art. 183 del TUA dal D.Lgs. n. 205/2010, che attua la Direttiva Rifiuti. Con il D. Lgs. n. 116/2020 è stata inoltre introdotta la lettera *g-bis*, che recepisce la definizione di responsabilità estesa del produttore (*cf. supra* nota 6).

del CAC, equipara l'importatore di imballaggio pieno al produttore di imballaggio, assoggettandolo ai medesimi adempimenti, pur qualificandolo formalmente come "utilizzatore"<sup>22</sup>.

In definitiva, l'importatore di imballaggi pieni deve essere messo nelle condizioni di poter costituire un proprio sistema autonomo al pari dei produttori di imballaggi (o importatori di imballaggi vuoti) per la stessa ragione per cui a quest'ultimi è attribuita dal sistema tale possibilità e cioè per poter promuovere la concorrenza tra consorzi e usufruire dei relativi vantaggi, atteso che tale concorrenza si esercita essenzialmente sull'importo del contributo ambientale il cui ammontare dipende dall'efficienza del sistema autonomo<sup>23</sup>. Appare, quindi, corretta la prospettazione secondo cui, al fine di favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato dei *compliance schemes* *EPR*, il riferimento al "produttore" di cui all'art. 221, co. 3, TUA, debba essere interpretato conformemente all'art. 8 della Direttiva Rifiuti (recepito in Italia all'art. 178-*bis* del TUA), e quindi come riferito al produttore del prodotto-imballaggio, categoria suscettibile di comprendere anche l'importatore di imballaggio pieno, trattandosi del soggetto cui è attribuibile l'immissione in commercio nel mercato nazionale.

In conclusione, l'Autorità ritiene auspicabili l'ingresso sul mercato e la piena operatività del sistema autonomo Erion Packaging non rinvenendo, tra quelle sollevate dal MITE, ragioni ostative alla sua approvazione, né ritenendo parimenti di ostacolo la natura di "importatori di imballaggi pieni" in capo alla maggior parte dei consorziati di Erion Packaging, per le ragioni appena esposte.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

---

<sup>22</sup> Cfr. Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale, predisposta da CONAI e disponibile su [https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/02/Guida\\_Contributo\\_CONAI\\_2020\\_Vol1.pdf](https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/02/Guida_Contributo_CONAI_2020_Vol1.pdf): "Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono, e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale)... L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo" (enfasi aggiunta).

<sup>23</sup> In breve, più riciclabile sarà il rifiuto e più efficiente sarà il sistema, minore sarà il contributo. Come già sostenuto dall'Autorità, "In altre parole, il funzionamento dell'EPR si gioca sull'internalizzazione da parte dei produttori del costo ambientale generato dall'immissione degli imballaggi sul mercato... È chiaro, tuttavia, che affinché si inneschino questi meccanismi virtuosi è necessario, innanzitutto, che i produttori sostengano effettivamente e interamente gli oneri di gestione dei rifiuti derivanti dal consumo dei loro imballaggi e che i prezzi di questi ultimi riflettano adeguatamente il loro futuro onere di gestione, ovvero la loro maggiore o minore riciclabilità" (cfr. IC49 su Boll. n. 3/2016).

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS12315 - ITAL GROUP-VENDITA PRODOTTI VARI PORTA A PORTA

*Provvedimento n. 30296*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTE la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

#### I. LA PARTE

1. Italgrou p S.r.l.s. (di seguito Italgrou o Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

La società è attiva nella vendita porta a porta di prodotti mediante agenti.

#### II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento ha ad oggetto i comportamenti posti in essere dal Professionista nell'ambito della propria attività di vendita di prodotti porta a porta, realizzata attraverso la visita a domicilio per l'asserita consegna di cataloghi, buoni e/o tessere per ottenere sconti, in realtà finalizzata ad indurre il consumatore a sottoscrivere inconsapevolmente un contratto di ingente importo per l'acquisto di prodotti.

3. In particolare, Italgrou p, a partire almeno da gennaio 2021<sup>1</sup>, ha contattato telefonicamente i consumatori, prospettando loro la visita a domicilio di un agente per la consegna di un catalogo di prodotti, di una tessera gratuita e di buoni sconto. Nel corso della visita, gli agenti hanno indotto i consumatori ad apporre la propria firma su un modulo, all'asserito fine di attestare l'avvenuta consegna, rassicurandoli circa il fatto che la sottoscrizione non avrebbe comportato impegni di spesa.

4. In realtà, la sottoscrizione del modulo vincolava all'acquisto, nell'arco di tre anni, di prodotti presenti nel catalogo della società, da un minimo di 3.990 euro ad un massimo di 6.990 euro, con l'obbligo di effettuare comunque acquisti ogni anno, oppure, in altri casi, ad utilizzare nell'arco di quattro anni un pacchetto vacanze denominato "*Eco Touring*", per l'importo di 4.500 euro.

---

<sup>1</sup> Cfr. la documentazione prodotta dal professionista in data 1° agosto 2022.

5. Nel corso della visita non sono state fornite ai consumatori le informazioni precontrattuali, tra cui in particolare quelle relative alla possibilità di esercitare il diritto di recesso.
6. In alcuni casi gli agenti del professionista non hanno lasciato ai consumatori copia del modulo sottoscritto. Solo a seguito di una seconda visita degli agenti, volta a dare esecuzione al contratto, i consumatori hanno acquisito consapevolezza del vincolo contrattuale assunto. In taluni casi, il professionista ha minacciato di esperire azioni legali per indurre i consumatori a dare esecuzione al contratto.
7. Il professionista ha accolto le richieste di recesso dei consumatori solo a seguito dell'intervento di legali o delle richieste di informazioni dell'Autorità.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

8. Sulla base delle segnalazioni pervenute da numerosi consumatori e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo in relazione alle condotte sopra descritte, in data 17 maggio 2022, è stato avviato<sup>2</sup> il procedimento istruttorio PS12315 nei confronti di Italgrou P S.r.l.s., per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché degli articoli 49 e 50 del medesimo Codice.
9. In data 19 maggio 2022, è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento PS12315 e contestualmente sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale del professionista e presso la società Milano Business Center S.r.l., dove il professionista ha eletto domiciliazione legale e postale.
10. In data 31 maggio e 1° agosto 2022 il professionista è intervenuto presentando una memoria e producendo documentazione.
11. In data 6 e 7 giugno 2022 il professionista ha avuto accesso agli atti istruttori e alla documentazione acquisita al fascicolo a seguito delle ispezioni.
12. In data 28 giugno 2022, è stato attribuito al professionista l'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale relativa al riconoscimento del diritto di recesso ai consumatori che lo hanno richiesto<sup>3</sup>.
13. In data 29 luglio 2022, è stata inviata al professionista la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>4</sup>.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

14. La documentazione agli atti del procedimento - le segnalazioni dei consumatori, la documentazione trasmessa dal Professionista e la documentazione ispettiva<sup>5</sup> - conferma che i consumatori venivano contattati dagli agenti del Professionista, quasi sempre telefonicamente, allo scopo di fissare un appuntamento presso le rispettive abitazioni, fornendo come motivazione la possibilità di ottenere sconti (p. es. la consegna di una tessera gratuita o di buoni sconto) e la

---

<sup>2</sup> Cfr. prot. n. 0042203 del 19 maggio 2022.

<sup>3</sup> Cfr. prot. n. 0051050 del 28 giugno 2022.

<sup>4</sup> Cfr. prot. n. 0059305 del 29 luglio 2022.

<sup>5</sup> 126 reclami relativi al periodo marzo-dicembre 2021 e 174 relativi al periodo gennaio-maggio 2022.

presentazione di un catalogo di prodotti a prezzi convenienti. In alcuni casi è stata proposta la partecipazione ad un sondaggio<sup>6</sup>, mentre in altri i consumatori sono stati avvicinati con la proposta di entrare a far parte della rete di vendita del professionista.

**15.** Nel corso dell'appuntamento gli agenti avrebbero chiesto ai segnalanti di apporre la propria firma su un modulo, all'asserito fine di provare la consegna e l'effettuazione della visita per poter ottenere la provvigione.

Dalla documentazione emerge altresì che i consumatori non sono stati resi edotti dagli agenti che con la sottoscrizione del modulo proposto assumevano obbligazioni di spesa<sup>7</sup>. La generalità dei reclami afferma che gli agenti, a fronte delle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo le conseguenze dell'apposizione della firma, avrebbero fornito rassicurazioni circa l'assenza di obblighi di spesa derivanti dalla sottoscrizione<sup>8</sup>.

**16.** Diversamente dalle predette rassicurazioni, la sottoscrizione vincolava i consumatori all'acquisto, nell'arco di tre anni, di prodotti presenti nel catalogo della società, per un minimo di 3.990 euro fino a un massimo di 6.990 euro, con l'obbligo di effettuare comunque acquisti ogni anno. In altri casi gli agenti avrebbero fatto sottoscrivere un contratto con il quale il consumatore si impegna nell'arco di quattro anni ad utilizzare un pacchetto vacanze denominato "Eco Touring", per l'importo di 4.500 euro.

**17.** La documentazione agli atti conferma che i consumatori non sono stati resi edotti della possibilità di recedere dai contratti inconsapevolmente sottoscritti, non avendo in molti casi gli agenti fornito copia del modulo contrattuale sottoscritto.

**18.** Anche dai reclami acquisiti in ispezione, oltre che dalle segnalazioni dalle quali è scaturito l'avvio, risulta che molti consumatori hanno acquisito la consapevolezza di aver firmato un contratto vincolante solo quando, a distanza di qualche giorno, un agente del Professionista si è presentato presso la loro abitazione per pretendere l'esecuzione del contratto<sup>9</sup>.

**19.** Altri consumatori hanno lamentato i modi aggressivi con cui gli agenti, nel corso di una seconda ed inattesa visita, hanno chiesto l'esecuzione del contratto<sup>10</sup>; alcuni sono stati indotti sottoscrivere contratti di finanziamento da pagare a rate mediante l'intervento di una finanziaria<sup>11</sup>. Gli agenti del Professionista hanno anche minacciato di esperire azioni legali per indurre i consumatori a dare esecuzione al contratto<sup>12</sup>.

**20.** Nei casi in cui è stata lasciata copia del contratto firmato ai consumatori, questi hanno spesso esercitato il diritto di recesso. Alcuni consumatori hanno riferito che Italgrou non avrebbe prontamente riconosciuto il recesso, ma solo a seguito dell'intervento di legali o di richieste di informazioni dell'Autorità.

---

<sup>6</sup> P. es. docc. 11, 37 e 40 fasc. isp..

<sup>7</sup> Cfr. p. es. docc. 92 e 97 del fascicolo ispettivo.

<sup>8</sup> Cfr. docc. 12, 14, 42 e 44 del fascicolo istruttorio.

<sup>9</sup> Cfr. p. es. doc. 3 fascicolo ispettivo.

<sup>10</sup> Cfr. p. es. doc. 7 fascicolo ispettivo.

<sup>11</sup> Cfr. p. es. doc. 54 del fascicolo ispettivo.

<sup>12</sup> Cfr. p. es. segn. prot. n. 94381 del 21 dicembre 2021: "il giorno 28/10/21 si presenta un uomo senza appuntamento di corporatura robusta per dirmi che avevo firmato il contratto e dovevo obbligatoriamente acquistare dei prodotti e che se non lo avessi fatto saremmo andati per vie legali, presa dal panico ho firmato l'acquisto di alcuni prodotti e pure una finanziaria di cui non mi è mai stata rilasciata copia del contratto".

Nei numerosi casi in cui è stato fatto firmare anche un contratto di finanziamento per far fronte all'impegno di spesa asseritamente contratto, è stato chiesto il recesso anche da tali contratti.

**21.** In data 1° agosto 2022, il Professionista ha depositato agli atti le risposte a cinque richieste di informazioni inoltrate dall'Autorità nel corso del 2021, riguardanti 15 consumatori che avevano chiesto al Professionista il recesso da contratti sottoscritti tra il 7 gennaio e il 16 dicembre 2021.

Si tratta di documenti dai quali risulta che Italgrou, a seguito dell'intervento dell'Autorità, ha riconosciuto ai consumatori indicati il diritto di recesso dai contratti. In un caso risulta che, oltre al recesso, Italgrou ha rimborsato la consumatrice e ha comunicato alla finanziaria, nel caso di specie la Santander Consumer Bank S.p.A., il recesso della cliente con il conseguente annullamento del contratto di finanziamento<sup>13</sup>.

**22.** In ispezione è stata altresì acquisita documentazione relativa ai compensi di intermediazione riconosciuti a Italgrou da parte delle società Compass S.p.A. e Banca Carige S.p.A. in relazione ai contratti di finanziamento stipulati dai consumatori.

Da tale documentazione risulta che nel corso dell'anno 2021 sono stati riconosciuti a Italgrou compensi pari a 88.305,59 euro da Compass e a 4.842,38 euro da Banca Carige. Per l'anno 2022 fino alla data dell'ispezione risultano versati a Italgrou 31.409,19 euro da parte di Compass e 4.179,13 euro da parte di Banca Carige<sup>14</sup>.

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

**23.** Con memoria del 31 maggio 2022, Italgrou ha contestato la legittimità dell'avvio dell'istruttoria nonché dell'intervento ispettivo, ricordando che la società, in risposta ad alcune richieste di informazioni ricevute dall'Autorità, ha già riconosciuto il diritto di recesso a tre consumatori.

**24.** Italgrou ha altresì rappresentato che *“con la sentenza n. 84/2021, la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che il diritto al silenzio vige anche nel procedimento amministrativo, qualora sia preordinato all'emanazione di una sanzione”*.

### **4) L'onere della prova**

**25.** Poiché nel corso del procedimento è stata rilevata l'assenza di elementi probatori sufficienti a valutare il riconoscimento del diritto di recesso e il rimborso di quanto eventualmente anticipato a tutti i consumatori che lo hanno chiesto, è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, di dimostrare l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale.

A tal fine, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, a produrre idonea documentazione volta a dimostrare:

- l'accoglimento del diritto di recesso nei confronti degli aventi diritto;
- copia del bonifico di rimborso di quanto versato come acconto al momento della sottoscrizione dei moduli contrattuali;
- copia delle comunicazioni effettuate alle società finanziarie per lo scioglimento dei relativi contratti di finanziamento finalizzati agli acquisti dei beni del professionista.

**26.** Il professionista non ha trasmesso alcuna documentazione né informazione in relazione a quanto richiesto in sede di attribuzione dell'onere della prova.

<sup>13</sup> Cfr. prot. n. 0059828 del 1° agosto 2022.

<sup>14</sup> Cfr. docc. 4, 5, 6, 8, 9, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 41, 42, del fascicolo ispettivo.

#### IV. VALUTAZIONI

**27.** Le condotte interessate dal presente provvedimento costituiscono articolazioni di un'unica strategia del professionista, strutturata in diverse fasi temporali in relazione alle quali è possibile individuare distinte violazioni delle norme del Codice del Consumo.

**28.** Dalla documentazione agli atti, e in particolare dai reclami acquisiti in ispezione, emerge che il professionista, nel corso del primo contatto, generalmente di tipo telefonico, e della successiva visita a domicilio, omette consapevolmente di indicare le effettive finalità commerciali della visita, fornendo al contrario informazioni essenzialmente volte ad attirare l'interesse del consumatore sull'asserita gratuità e/o convenienza dell'iniziativa.

Nel corso della visita a domicilio, il consumatore viene indotto, con modalità ingannevoli, alla sottoscrizione di un modulo, senza che gli siano chiariti la reale natura commerciale del modulo e le effettive conseguenze della sottoscrizione. Al contrario, in tale occasione il consumatore viene ingannevolmente rassicurato circa l'assenza di obblighi d'acquisto derivanti dai moduli firmati e circa la mancanza di qualsiasi onere economico a suo carico.

In tal modo, gli agenti del professionista inducono i consumatori a sottoscrivere inconsapevolmente ingenti impegni di spesa, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

**29.** In tale fase si rileva altresì una violazione degli obblighi di informazione in materia di diritto di recesso e in merito all'informativa precontrattuale.

Le denunce e i reclami testimoniano che il professionista non ha fornito una esauriente informativa precontrattuale. In particolare, il consumatore non è stato informato in modo chiaro e comprensibile dell'esistenza del diritto di recesso, nonché delle condizioni e termini per avvalersi di tale diritto. Inoltre, il professionista in diversi casi non ha lasciato copia del contratto sottoscritto dal consumatore.

La mancata informativa precontrattuale sull'esistenza e le condizioni di recesso e il mancato rilascio di copia del modulo firmato impedisce al consumatore di acquisire consapevolezza della reale natura del modulo e delle eventuali obbligazioni che la sua sottoscrizione comporta, impedendogli di assumere una decisione consapevole riguardo all'acquisto e di esercitare i propri diritti.

Tale condotta integra una violazione degli articoli 49, comma 1, lettera h), e 50, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, che prevedono specifici obblighi per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali.

**30.** Le segnalazioni pervenute e i reclami acquisiti evidenziano come la reale finalità commerciale della visita e le sue conseguenze emergono soltanto quando il consumatore riceve una seconda visita a domicilio degli incaricati del professionista. Nel corso di tale visita, gli agenti informano il consumatore che avrebbe sottoscritto un contratto giuridicamente vincolante per l'acquisto di prodotti per un rilevante valore economico e pretendono con insistenza un primo acquisto, affermando, contrariamente al vero, che il consumatore non ha la possibilità di recedere dal contratto<sup>15</sup> e ricorrendo talvolta anche a pressioni verbali e alla minaccia di adire le vie legali.

Tale comportamento configura una condotta aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto volta, mediante indebito condizionamento e pressioni verbali e psicologiche, a

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 53 del Codice del Consumo, in caso di omessa informativa sul diritto di recesso il periodo di recesso termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

indurre il consumatore ad acquistare prodotti non desiderati e a rinunciare all'esercizio dei propri diritti.

**31.** Il professionista, a seguito dell'attribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, non ha fornito la documentazione richiesta a supporto dell'avvenuto riconoscimento del diritto di recesso nei confronti di circa 300 consumatori i cui reclami sono stati acquisiti in ispezione<sup>16</sup>.

Dalla documentazione agli atti emerge inoltre come il professionista abbia acconsentito al recesso di alcuni consumatori solo a seguito dell'intervento di legali o di richieste di informazioni dell'Autorità.

Si deve dunque ritenere che il professionista abbia frapposto ostacoli al pronto riconoscimento del diritto di recesso, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**32.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**33.** In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

**34.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**35.** Con riferimento alla dimensione economica di Italgrou, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il professionista, nel 2020, ha realizzato ricavi pari a circa 740.000 euro con un utile di circa 3.000 euro<sup>17</sup>.

Nel 2021 ha inoltre realizzato oltre 93.000 euro di ricavi per le sole commissioni per il procacciamento di contratti finanziari.

**36.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del professionista; della natura dell'infrazione, che riguarda l'occultamento dello scopo commerciale del contatto, le pressioni per l'esecuzione di un contratto non consapevolmente sottoscritto, il mancato rilascio del contratto che impedisce al consumatore di acquisire consapevolezza delle eventuali obbligazioni assunte e di esercitare i propri diritti, la negazione dei diritti contrattuali; della particolare situazione di debolezza nella quale si trovano consumatori nel corso di una vendita a domicilio, che facilita l'induzione in errore riguardo all'effettivo instaurarsi di un vincolo

---

<sup>16</sup> Cfr. paragrafo 19 del presente provvedimento.

<sup>17</sup> Cfr. dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Registro delle Imprese Archivio Ufficiale della CCIAA.

contrattuale; dell'entità della spesa cui i consumatori si sono inconsapevolmente vincolati, accendendo talvolta dei finanziamenti, e del numero di consumatori coinvolti.

**37.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dalla società ItalgrouP S.r.l.s. almeno a decorrere dal mese di gennaio 2021 (data delle evidenze più risalenti presenti nel fascicolo)<sup>18</sup> ed è ancora in corso<sup>19</sup>.

**38.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a ItalgrouP S.r.l.s. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte in esame, consistenti in una pratica commerciale che risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21, 22, 24 e 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la vendita a domicilio secondo modalità ingannevoli e aggressive, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'offerta del professionista, nonché in un comportamento in violazione degli articoli 49, comma 1, lettera *h*), e 50, commi 1 e 2, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalla società ItalgrouP S.r.l.s., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 24 e 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo e un comportamento in violazione degli articoli 49, lettera *h*), e 50, commi 1 e 2, del medesimo Codice, e ne vieta la continuazione;

b) di irrogare alla società ItalgrouP S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 (cinquantamila) euro;

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

---

<sup>18</sup> Cfr. la documentazione prodotta dal professionista in data 1° agosto 2022.

<sup>19</sup> Cfr. prot. n. 0059194 del 28 luglio 2022.

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXII- N. 34 - 2022

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---